

14831

N° 14831 SENT 2012  
N° 22199 RGAC 2009  
N° 5572 CRON 2012  
Rep 12062/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Terza Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in  
funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 22199 Ruolo Generale dell'anno 2009 e  
trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2012, vertente

TRA

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato a Roma, via Cipro n° 77, presso lo studio  
dell'avv.to Gerardo Russillo, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine  
dell'atto di citazione,

ATTORE e CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE

E

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma,  
viale \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv.to \_\_\_\_\_, da cui è rappresentata e  
difesa in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

CONVENUTA ed ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE

E

\_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_), in persona del legale  
rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, viale \_\_\_\_\_, presso l'avv.to  
\_\_\_\_\_ (Studio \_\_\_\_\_), da cui è rappresentata e difesa,  
unitamente agli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_, in forza di procura generale alle liti del 24/1/07, autenticata dal  
notaio \_\_\_\_\_,

E

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma  
viale \_\_\_\_\_, presso l'avv.to \_\_\_\_\_ i (Studio \_\_\_\_\_),  
, da cui è rappresentata e difesa, unitamente agli avv.ti \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_ del Foro di Milano, in forza di procura generale alle liti del  
3/3/10, autenticata dal notaio \_\_\_\_\_,

TERZE CHIAMATE

OGGETTO: risarcimento danni anche in via riconvenzionale.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.): "Piaccia al Tribunale adito respingere in toto le richieste avanzate dalla convenuta nel proprio atto introduttivo, poiché infondate sia in fatto che in diritto; accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi che hanno riguardato e che tuttora interessano la [redacted] 1.9 TDI, tg [redacted], nonché la totale inidoneità del medesimo mezzo all'utilizzo al quale è destinato; condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, da quantificarsi in 5.611,59 euro, così come specificati nell'atto introduttivo, oltre interessi legali; condannare altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite ... da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che si dichiara sin da ora antistatario; si rinuncia alla sostituzione dell'autovettura per cui è causa, chiesta nell'atto introduttivo del giudizio, poiché la stessa è stata finalmente riparata ed è utilizzata dall'attore";

per parte convenuta (comparsa di risposta, come richiamata all'udienza di p.c.): "Voglia il Tribunale adito 1) in via preliminare, autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa della [redacted] (già [redacted]), in qualità di fornitore delle vetture [redacted], e della [redacted], in qualità di produttore delle stesse, ..... 2) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore in quanto priva di presupposti e, per l'effetto, rigettare integralmente l'avversa domanda; 3) sempre in via principale: accertare e dichiarare infondata la domanda proposta dall'attore in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per le causali di cui in narrativa; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare i terzi chiamati, in solido e/o ciascuno per la propria parte, obbligati a manlevare, per le ragioni sopraesposte, la convenuta da qualsiasi responsabilità per inadempimento contrattuale che dovesse essere accertato e, per l'effetto, condannarli alla sostituzione della vettura dell'attore ed al pagamento del danno accertato; 5) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità dell'attore nella produzione dei danni arrecati alla vettura di cortesia [redacted], tg [redacted] c, per l'effetto, condannare l'attore al pagamento, in favore della concludente, dell'importo di 1.443,89 euro, a titolo di risarcimento dei danni causati alla vettura di cortesia durante il tempo in cui è stata consegnata all'attore in comodato gratuito ovvero nella diversa somma risultante di giustizia, da determinarsi anche a seguito di ctu. Con vittoria di spese di lite";

per la chiamata [redacted] (udienza di p.c., con sostanziale richiamo alle conclusioni della memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.): "Voglia il Tribunale adito: In via preliminare e/o pregiudiziale: previo accertamento di cessata materia del contendere tra attore e convenuto relativamente alla domanda di accertamento della sussistenza dei vizi di fabbricazione dell'autovettura dell'attore e di conseguente domanda di risoluzione del contratto di compravendita fra l'attore ed il convenuto con condanna di quest'ultimo alla restituzione del prezzo di acquisto, dichiarare cassata la materia del contendere tra la convenuta chiamante e la concludente ... con ogni aggravio di spese a carico di parte attrice e/o convenuta. In ogni caso,

sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concludente per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della causa accessoria contro la stessa avanzata; accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione accessoria avverso la concludente per i motivi esposti in corso di causa ovvero per espressa rinuncia della convenuta ad ogni azione di regresso avverso la concludente. Per l'effetto estromettere la concludente dal presente giudizio. In via principale e di merito: accertare e dichiarare che la garanzia convenzionale fornita agli acquirenti delle autovetture a marchio \_\_\_\_\_ da parte del produttore per tramite delle aziende della rete distributiva di tale marchio e, nella specie, la concessionaria venditrice o qualsivoglia altro Service Partner è esclusa per le parti dell'autovettura manomessa da parte di tecnici terzi non autorizzati \_\_\_\_\_ o qualora siano stati installati componenti non originali e non omologati e, pertanto, nel caso di specie rigettare ogni domanda di garanzia / manleva svolta avverso la concludente per le ragioni esposte in atti. Accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità nei confronti della concludente ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs 206/05 come risulta dalla documentazione versata in atti, perché l'autovettura in oggetto era priva di vizi al momento della sua messa in circolazione ed alla consegna dell'autovettura all'acquirente finale. Rigettare integralmente le richieste di manleva avanzate nei confronti della concludente, per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum, anche perché l'autovettura in oggetto era priva di vizi al momento della sua messa in circolazione, così come alla data della prima udienza del 27/4/10 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte della concludente in veste di produttore delle autovetture \_\_\_\_\_ alla convenuta chiamante. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva relativa alla richiesta restituzione del prezzo di acquisto nella denegata ipotesi di accoglimento della pertinente domanda nella causa principale, poiché illegittima, contraria alle norme di legge e tale da provocare un arricchimento indebito nell'asserito creditore ai danni della convenuta e di quest'ultima ai danni della concludente, la quale, conformemente alle domande avversarie, non tornerebbe ad avere il titolo di proprietà sul bene. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del fatto che i vizi lamentati dall'attore costituiscano difetti di produzione, accertare la piena responsabilità, o quanto meno il concorso di colpa, dell'attore nella provocazione del malfunzionamento della vettura e dei pretesi danni, per aver tenuto un comportamento imprudente, negligente e contrario alle condizioni di vendita previamente accettate e pertanto dichiarare che rispettivamente nulla è dovuto all'attore in via principale e nulla è dovuto in manleva alla convenuta. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attore e, nell'ancor meno creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva spiegata dalla convenuta, accertare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della quantificazione dei danni operata da parte attrice e, per l'effetto,

procedere alla riduzione del quantum sino all'ammontare che verrà provato quale conseguenza diretta dei fatti per cui è causa ed in ragione del concorso di colpa di parte attrice ... In ogni caso con vittoria di spese di lite”;

**per la chiamata** (memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.): “Voglia il Giudice adito in via preliminare. In via preliminare e/o pregiudiziale: previo accertamento di cessata materia del contendere tra attore e convenuto relativamente alla domanda di accertamento della sussistenza dei vizi di fabbricazione dell'autovettura dell'attore e di conseguente domanda di risoluzione del contratto di compravendita fra l'attore ed il convenuto con condanna di quest'ultimo alla restituzione del prezzo di acquisto, dichiarare cassata la materia del contendere tra la convenuta chiamante e la concludente ... con ogni aggravio di spese a carico di parte convenuta. In ogni caso, sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere la causa accessoria insorta fra la convenuta chiamante a la concludente, in favore del Tribunale di Verona, competente in via esclusiva ai sensi dell'art. 23 del Contratto di Concessione; accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'azione accessoria avverso la concludente per i motivi esposti nel corso del giudizio ovvero per rinuncia all'azione di regresso sottoscritta dalla convenuta nel contratto pendente con la concludente. Per l'effetto estromettere la concludente dal presente giudizio. Nella denegata ipotesi di valutazione dell'art. 5.4 del Contratto di Concessione si eccepisce l'incompetenza giurisdizionale del Tribunale di Roma in favore della Corte di Appello di Verona, ai sensi dell'art. 33 della Legge 287/90. In via principale e di merito: accertare e dichiarare che la garanzia convenzionale fornita agli acquirenti delle autovetture a marchio \_\_\_\_\_ da parte del produttore per tramite delle aziende della rete distributiva di tale marchio e, nella specie, la concessionaria venditrice o qualsivoglia altro Service Partner è esclusa per le parti dell'autovettura manomessa da parte di tecnici terzi non autorizzati \_\_\_\_\_ o qualora siano stati installati componenti non originali e non omologati e, pertanto, nel caso di specie rigettare ogni domanda di garanzia / manleva svolta avverso la concludente per le ragioni esposte in atti. Accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità da parte della concludente, in quanto quest'ultima è solamente distributore delle macchine \_\_\_\_\_ ed ha provveduto, come provato in atti, a consegnare un prodotto perfettamente funzionante: rigettare integralmente le richieste di manleva avanzate nei confronti della concludente, per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum, anche perché l'autovettura in oggetto era priva di vizi al momento della sua messa in circolazione ed al momento della consegna dell'autovettura da parte della concludente e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da parte della concludente in veste di distributore delle autovetture \_\_\_\_\_ alla convenuta chiamante. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva relativa alla richiesta restituzione del prezzo di acquisto nella denegata ipotesi di accoglimento della



pertinente domanda nella causa principale, poiché illegittima, contraria alle norme di legge e tale da provocare un arricchimento indebito nell'asserito creditore ai danni della convenuta e di quest'ultima ai danni della concludente, la quale, conformemente alle domande avversarie, non tornerebbe ad avere il titolo di proprietà sul bene. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del fatto che i vizi lamentato dall'attore costituiscono difetti di produzione, accertare la piena responsabilità, o quanto meno il concorso di colpa, dell'attore nella provocazione del malfunzionamento della vettura e dei pretesi danni, per aver tenuto un comportamento imprudente, negligente e contrario alle condizioni di vendita previamente accettate e pertanto dichiarare che, rispettivamente nulla è dovuto all'attore in via principale e nulla è dovuto in manleva alla convenuta. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attore e, nell'ancor meno creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva spiegata dalla convenuta, accertare l'infondatezza, in fatto e in diritto, della quantificazione dei danni operata da parte attrice e, per l'effetto, procedere alla riduzione del quantum sino all'ammontare che verrà provato quale conseguenza diretta dei fatti per cui è causa ed in ragione del concorso di colpa di parte attrice ... In ogni caso con vittoria di spese di lite".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla \_\_\_\_\_, l'attore allegava che nel dicembre del 2008 aveva acquistato, presso la convenuta, l'autovettura \_\_\_\_\_, ritirata in data 22/12/08; che dopo solo quattro ore dal ritiro si erano manifestati dei malfunzionamenti tecnici, con accensione di spie e blocco del cambio automatico; che, nonostante il ricovero in officina autorizzata e l'asserita riparazione, il successivo 28/12/08 si era verificato il medesimo inconveniente; che, ritirata l'autovettura da altra officina autorizzata il 7/1/09, il giorno dopo si era ripresentato il medesimo inconveniente, con conseguente nuovo ricovero dell'auto in officina; che, dopo tre mesi e vari solleciti, la convenuta lo aveva contattato, assicurando che l'autovettura era stata riparata ed erano state risolte le problematiche lamentate; che non vi era certezza su quanto riferito dalla convenuta; che aveva subito gravi danni. Tanto premesso, l'attore concludeva nei seguenti termini " ... a) accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi che hanno riguardato e che tuttora interessano la \_\_\_\_\_, nonché la totale inidoneità del medesimo mezzo all'utilizzo al quale è destinato; b) ordinare alla \_\_\_\_\_ di provvedere alla sostituzione della autovettura per cui è causa (ponendo a disposizione del cliente un mezzo sostitutivo nel tempo a tal fine occorrente) ovvero, in difetto di ciò, provvedere alla restituzione della somma pari a 23.600,00 euro, importo versato al concessionario \_\_\_\_\_ al momento del ritiro dell'autovettura da parte dell'attore; c) condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore da quantificarsi in 5.611,59 euro, oltre interessi legali, somma così suddivisa: 1.419,59 euro quale premio annuale per l'assicurazione dell'autovettura; 154,00 euro a titolo di

bollo; 38,00 euro per spese di finanziamento; 4.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore; d) condannare altresì la parte convenuta al pagamento di tutte le spese processuali ... da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario".

Con ricorso d'urgenza in corso di causa l'attore instava per la condanna della convenuta alla consegna della scheda tecnica degli interventi effettuati sulla predetta Golf; nel contraddittorio con la convenuta ed assunte sommarie informazioni, il procedimento, sull'accordo delle parti, veniva dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite.

Si costituiva nel pendente giudizio di merito la convenuta \_\_\_\_\_, venditrice dell'autovettura, che concludeva come in epigrafe riportato.

A seguito di chiamata da parte della convenuta, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, la \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_) e la \_\_\_\_\_, che concludevano come in epigrafe riportato.

Preso atto della riparazione e restituzione dell'autovettura e del mancato accordo fra le parti sulle ulteriori domande, la causa, previa sostituzione del precedente giudice a partire dall'udienza del 27/4/10, era istruita documentalmente e con assunzione di prove orali sulla spiegata domanda riconvenzionale.

All'udienza del 30/1/12 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 19/4/12.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice, così come precisata e ridotta, è infondata e va rigettata, come pure la spiegata domanda riconvenzionale; va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva.

Premesso che pacificamente l'autovettura è stata ritirata dall'attore ed utilizzata dallo stesso senza più alcun inconveniente e che conseguentemente l'attore ha modificato le originarie conclusioni (cfr. memoria ex art. 183/6 n° 1, c.p.c.), rinunciando alla domanda di sostituzione dell'autovettura (rimedio primario in base al Codice del consumo) ed alla (implicita) risoluzione del contratto con restituzione del prezzo (rimedio secondario), si prende -e si dà- atto che non vi è più necessità di provvedere sull'originario capo b) delle conclusioni in citazione (sostituzione dell'auto ovvero risoluzione del contratto) e che non si è verificata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'attore ha sostanzialmente insistito (cfr. conclusioni in epigrafe) nella domanda in relazione al capo a) delle originarie conclusioni (accertamento dei vizi che ancora interessavano l'auto e della totale inidoneità dell'auto al suo normale utilizzo) e c) (domanda risarcitoria).

In ogni caso non va dimenticato che, quand'anche si fosse verificata la cessazione della materia del contendere, il regime delle spese si sarebbe pur sempre regolato sulla base del principio della soccombenza virtuale.

In relazione alle domande ancora da esaminare, si osserva quanto segue.

Pur in mancanza di un espresso richiamo in citazione all'art. 130 D.Lgs 206/05 (TU sulla Tutela del Consumatore), va rilevato che non vi è contestazione fra le parti circa la qualifica soggettiva di consumatore in capo all'attore e quindi circa l'applicabilità al caso di specie della disciplina sulla tutela del consumatore.

A questo punto è necessario aprire una breve parentesi.

In base all'art. 129 TU Consumo è previsto che *"il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita"* (1° comma) ed accanto all'affermazione di detta specifica obbligazione, derivante direttamente dal contratto, è stata prevista una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, da intendere come regole minime di integrazione della volontà contrattuale, ferma rimanendo la possibilità per le parti di individuare altri specifici elementi.

Dando per richiamate le singole ipotesi da cui si presume la conformità del bene al contratto (art. 129, 2° comma, TU Consumo), si può affermare che il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui il bene stesso non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall'entità della violazione nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa; quindi assume rilievo il solo fatto oggettivo dell'esistenza di una non conformità al contratto, cioè di una problematica che fin dal D.Lgs 24/02, con cui sono stati introdotti gli artt. 1519 bis e ss (ormai abrogati), non era più codificata e classificata a livello dogmatico in termini di vizio o di mancanza delle qualità promesse o essenziali, a differenza di quanto invece era -ed è- previsto nelle corrispondenti disposizioni del codice civile in tema di vendita in generale.

Il successivo art. 130 D.Lgs 206/05, di contenuto identico all'abrogato art. 1519 quater c.c., che aveva introdotto tale nuovo tipo di obbligazione a carico del venditore relativamente alla conformità del bene al contratto, prevede che *"il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene"* (1° comma) e che *"in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente ai commi settimo, ottavo e nono"* (2° comma); quindi il legislatore nazionale, in conformità alla direttiva europea, aveva introdotto, confermandola poi nell'attuale TU, una gerarchia dei rimedi esperibili a tutela del consumatore: il rimedio principale per il ripristino della conformità del bene al contratto è costituito dalla richiesta del consumatore al venditore di riparazione e sostituzione gratuita, mentre la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto assumono una funzione secondaria, nel caso in cui i rimedi di tipo satisfattivo non siano possibili ovvero soddisfacenti.

Dunque, una volta che il consumatore abbia effettuato la denuncia di non conformità, sorgono precisi obblighi di fare o di dare a carico del venditore, per provvedere, senza oneri a carico del consumatore, alla riparazione o alla sostituzione del bene: sul punto il comma 9° del medesimo art. 130 TU Consumo (già 1519 quater c.c.) provvede a disciplinare i rapporti fra eventuale richiesta e rimedio offerto.

In particolare il compratore può chiedere, a sua scelta, al venditore la sostituzione o la riparazione del bene, sempre che il rimedio espressamente richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il consumatore dovrà necessariamente orientarsi verso l'altro rimedio ripristinatorio e, solo in caso di insussistenza dei presupposti anche per questo rimedio alternativo, potrà usufruire dei rimedi secondari della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo, il tutto nei limiti di cui all'8° comma del medesimo art. 130 TU Consumo (già comma 8° art. 1519 quater c.c.).

Dal contesto normativo appare infatti evidente la residualità del rimedio costituito dalle tipiche azioni edilizie (quanti minoris e redibitoria) rispetto al rimedio di tipo ripristinatorio, attuabile attraverso la riparazione o la sostituzione che il consumatore può chiedere, senza alcuna spesa, al venditore, il tutto come si desume dal combinato disposto del citato art. 130, commi 3° e 7°, TU (già art. 1519 quater, 3° e 7° commi, c.c.).

Tanto schematicamente premesso per un opportuno inquadramento normativo, va ribadito che non è più necessario esaminare il capo b) delle originarie conclusioni, in quanto l'attore ha espressamente rinunciato alla domanda di sostituzione dell'auto, mentre va rigettata la domanda, introdotta nel capo a) delle originarie conclusioni in citazione e reiterata nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., in quanto è processualmente emerso che la problematica, causata dalla presenza di olio nella centralina del cambio, è stata risolta e che l'autovettura è stata riconsegnata all'attore, senza più le problematiche lamentate (cfr. ultimo capo delle conclusioni nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.).

Per quanto invece riguarda la domanda di risoluzione del contratto, originariamente avanzata nel medesimo capo b) delle conclusioni in citazione ed implicitamente da ritenere introdotta con la richiesta di restituzione del prezzo di acquisto, si deve ritenere che la stessa è stata ugualmente rinunciata, alla luce di quanto riportato nell'ultimo capo delle conclusioni nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c..

Passando alla domanda di risarcimento danni (cfr. citate conclusioni in epigrafe), valgono le seguenti osservazioni.

Si tratta in primo luogo di verificare l'applicabilità stessa dell'art. 1494 c.c. nel caso di invocata tutela del consumatore.

Al riguardo l'art. 135, 1° comma, D.Lgs 206/05 prevede, come già l'abrogato art. 1519 nonies c.c., che *"le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono*

*attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico", mentre al secondo comma, non contemplato dall'abrogato art. 1519 nonies c.c., prevede che "per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita".*

Alla luce del dato normativo si deve ritenere che, ricorrendone i presupposti -ossia contratto di compravendita fra venditore-professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo-, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta negli artt. 129 e ss TU Consumo, a meno che non siano previste ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi.

Va pertanto esclusa la possibilità per il consumatore di scegliere di volta in volta la disciplina da applicare, secondo le convenienze del caso concreto, dovendo sempre trovare applicazione la disciplina speciale in materia di contratti di vendita di beni di consumo, salva la possibile integrazione con le norme del codice civile in caso in cui manchi su un punto particolare una specifica regolamentazione.

Il problema si pone in particolare per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, avanzata anche nel caso che qui ci occupa, atteso che le disposizioni degli artt. 129 e ss TU Consumo non disciplinano tale ipotesi.

In dottrina ed in giurisprudenza ci si era chiesti se la normativa sulla tutela del consumatore, quale risulta attualmente dal citato TU Consumo, esaurisse tutte le possibili garanzie riconosciute al consumatore o se invece fosse possibile un'integrazione con la normativa prevista dagli artt. 1490 e ss, già di per sé norma speciale rispetto alla generale materia dell'inadempimento contrattuale.

Ritiene al riguardo il Giudice che, nel rispetto della ratio della normativa comunitaria e tenuto conto dell'introduzione dell'innovazione contenuta nel secondo comma del citato art. 135 D.Lgs 206/05, è possibile procedere alla suddetta integrazione nell'ottica dell'estensione della tutela riconosciuta al consumatore; quindi, pur nel silenzio della disciplina degli artt. 129 e ss TU Consumo, si ritiene ammissibile la domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c., in base al quale è previsto che *"in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa"* (1° comma) e che *"il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa"* (2° comma).

Una volta ammessa in astratto l'applicabilità dell'art. 1494 c.c., su cui poi si tornerà ex professo quanto ai termini ed all'ambito di applicazione, si pone il problema, di non poco momento, di verificare se l'azione risarcitoria debba essere sempre proposta congiuntamente all'azione ex art. 130 TU ovvero possa essere proposta anche in via autonoma rispetto ai rimedi previsti dal predetto articolo.

Nel caso di specie l'azione risarcitoria è stata proposta congiuntamente all'originaria azione redibitoria (risoluzione del contratto, in caso di mancata sostituzione del bene), per cui non si pongono problemi particolari.

Orbene la predetta azione risarcitoria, pienamente ammissibile, è regolata dai principi generali in tema di inadempimento contrattuale, in quanto si ricollega pur sempre alla responsabilità contrattuale del venditore per mancato colpevole adempimento dell'obbligazione di consegnare beni conformi al contratto.

La prima questione da esaminare è l'accertamento della non conformità del bene venduto.

Al riguardo preme rammentare che il venditore è responsabile della mancata conformità del bene al contratto al momento della consegna del bene stesso -si tratta di una specifica ed autonoma obbligazione nascente dal contratto- e che la non conformità rileva oggettivamente in sé come inadempimento contrattuale, mentre l'entità del vizio assume rilievo solo nella graduazione dei rimedi.

E' processualmente emerso che il ripetuto inconveniente, verificatosi immediatamente dopo la consegna dell'auto, è dipeso in fatto dalla presenza di olio nella centralina del cambio (cfr. accertamenti istruttori in sede di procedura d'urgenza), evento in alcuno modo riconducibile all'attore e che si deve verosimilmente ricollegare a perdite di qualche impianto dell'auto.

Sul punto valgono le superiori osservazioni sulla rilevanza in sé della non conformità.

Passando all'individuazione e quantificazione del danno e richiamate le superiori osservazioni sull'art. 1494 c.c., è evidente che il rinvio ai principi generali in materia di inadempimento riguarda anche l'esistenza e l'ammontare dei danni, il cui onere allegatorio e probatorio grava sulla parte attrice, pretesa danneggiata.

Al riguardo va ribadito che ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c. il creditore danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.), di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente e ulteriore rispetto all'inadempimento (cfr. Cass. 5960/05).

Nel caso di specie parte attrice ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di 4.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

A questo punto è necessario aprire un'ulteriore parentesi per meglio affrontare la questione del richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, risarcimento ammissibile anche nel caso di inadempimento contrattuale: alla luce dell'orientamento delineato da Cass. SU 26972/08 va ricordato che *"il danno non patrimoniale, quando ricorrono le ipotesi*



*espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”*; anche di recente (cfr. Cass. 24145/10) è stato ribadito che, in questi casi (ipotesi previste espressamente dalla legge o violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti) *“...l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. porta ad affermare che ... vi è l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale ...”*.

In relazione al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, si ritiene, in adesione a Cass. SU 26972/08, che lo stesso non sia più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova.

Il discorso che si farà con riferimento all’ambito extracontrattuale vale, *mutatis mutandis*, anche nell’ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Orbene, superando precedenti impostazioni dogmatiche, la Cassazione è da ultimo tornata ad una impostazione del danno basata sulla tradizionale bipartizione fra danno patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all’art. 2043 c.c., e danno non patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all’art. 2059 c.c..

Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte a partire da Cass. 8827/03 e 8828/03 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/03; Cass. 16716/03).

Peraltro, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. Cass. SU 26972/08, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass. 8827/03 e 8828/03): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità ed atipicità dell’art. 2043 c.c. (“qualunque fatto doloso o colposo ...”) corrisponde la tipicità dell’art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).

Dunque ai fini dell’ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica; quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall’indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d’immagine, ecc.): nel caso di specie

l'attore ha fatto sostanzialmente riferimento alle tradizionali voci del danno biologico ed esistenziale.

Al riguardo, rammentata la non risarcibilità dei cd danni bagattellari (cfr. citata Cass. SU 26972/08), si osserva che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alle luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti "*... il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza ...*", con la precisazione che "*... il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile ...*" e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, "*... devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ....*" (cfr. citata Cass. SU 26972/08 in motivazione).

Nel caso di specie non risulta neanche allegato quale sarebbe la gravità della lesione e la serietà del danno, che l'attore ha ricollegato allo stress per la vicenda ed agli attacchi di panico che la vicenda avrebbe determinato, il tutto sostenuto da un certificato medico del 2/2/09 di un medico chirurgo, specialista in reumatologia, ed in assoluta assenza del ben che minimo riferimento agli accertamenti diagnostici eseguiti, alla durata dell'accertamento - sembra tutto avvenuto nella medesima giornata della visita- e della terapia consigliata, a dimostrazione della scarsa rilevanza della pretesa patologia psichica.

Inoltre nel predetto certificato (doc. 6 di parte attrice) si parla di "sindrome ansioso depressiva reattiva con episodi di panico", ma non si specifica neanche quale sarebbe la pretesa causa scatenante di detta patologia.

Mera allegazione è rimasta il lamentato danno da stress in conseguenza della vicenda del cattivo funzionamento dell'autovettura.

Dunque manca del tutto la prova, in base a conferente allegazione, del danno effettivamente subito e pretesamente da risarcire, in base ai principi della responsabilità aquiliana.

Invero il risarcimento del danno non patrimoniale, al pari di quello patrimoniale, postula pur sempre la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.; infatti (cfr. Cass. 8827/03 in motivazione) "*... l'art. 2059 c.c. non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica) ....*".

Tanto premesso, è allora evidente che tale pregiudizio, consistente nella sofferenza soggettiva, può essere risarcito purché -è bene ricordarlo- sia oggetto di specifica allegazione e prova da fornire anche in via di presunzione (cfr. citata Cass. SU 26972/08: *"il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza ... che deve essere allegato e provato"*): non sarebbe certamente sufficiente neanche la mera elencazione di possibili voci di danno non patrimoniale per ritenere soddisfatto tale onere.

A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. citata Cass. SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza (cfr. per tutte, su quest'ultimo profilo, Cass. 16525/03 in motivazione: *"...Nella struttura della responsabilità aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale non si identifica con l'evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell'elemento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito) ma e' una conseguenza dello stesso, cioè un pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioè come elemento negativo rispetto alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, ..."*); va inoltre respinta, sempre secondo l'insegnamento della Cassazione SU, anche la tesi secondo la quale nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona il danno sarebbe in re ipsa.

Nel caso di specie -come detto- nulla risulta al riguardo né sono state fornite prove atte a superare detta lacuna.

Inoltre si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (cfr. Cass. 10607/10; Cass. 13288/07; Cass. 16992/05; Cass. 13761/04; Cass. 16202/02; Cass. 682/01).

In conclusione la domanda risarcitoria per pretesi danni non patrimoniali, va rigettata.

Miglior sorte non arride alla domanda risarcitoria per pretesi danni patrimoniali.

In citazione, cui ha espressamente rinvio la memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. destinata a definire il thema decidendum, l'attore ha instato per la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti da quantificare in 5.611,59 euro, di cui 1.419,59 euro quale premio annuale per l'assicurazione, 154,00 euro a titolo di bollo, 38,00 euro per le spese di finanziamento e 4.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni personalmente patiti.

Orbene, richiamate le superiori osservazioni sul rigetto della domanda per risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente sofferti dall'attore e quindi sull'infondatezza della

domanda risarcitoria per 4.000,00 euro, va de plano rigettata la domanda per quanto riguarda la spesa di 154,00 euro a titolo di bollo e di 38,00 euro per spese di finanziamento.

Sul punto, premesso che la dicitura 'a titolo di bollo' deve intendersi il riferimento alla 'tassa di proprietà', che ha sostituito la vecchia 'tassa di circolazione', è agevole rilevare che l'autovettura era ed è di proprietà dell'attore e quindi comunque la tassa di proprietà si sarebbe dovuta comunque pagare; diverso sarebbe stato il discorso se, come in passato, si fosse appunto trattato della tassa di circolazione.

Stesso discorso vale anche per il richiesto rimborso delle spese di finanziamento.

Per quanto riguarda il preteso rimborso del premio annuale dell'assicurazione, si osserva che nelle conclusioni in epigrafe, identiche in parte qua a quelle rassegnate in citazione, è stato chiesto il rimborso dell'intero premio annuale, quando invece -a rigore e a tacer d'altro- si sarebbe dovuto in ipotesi limitare il rimborso alla sola quota relativa al periodo di effettivo ed ingiustificato mancato uso dell'auto, atteso che l'autovettura era stata acquistata e ritirata a dicembre 2008 e la causa introdotta a marzo 2009.

Inoltre il ritardo nel ritiro dell'autovettura, una volta riparata e perfettamente funzionante -come ammesso dall'attore (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n° 1, c.p.c.)-, è dipesa da una scelta dell'attore, che ha inteso promuovere addirittura un ricorso ex art. 700 c.p.c., poi conclusosi, su accordo delle parti, per l'estinzione del procedimento, una volta emerso che l'autovettura era stata riparata e da tempo era disponibile per il ritiro; al riguardo nella stessa citazione si era dato atto al punto 11) che la convenuta aveva comunicato che l'autovettura era pronta per il ritiro.

Appare poi non eccessiva la durata degli interventi e vinta la presunzione di colpa ex art. 1494, 1° comma, c.c., attesa la peculiarità e 'stranezza' della causa degli inconvenienti lamentati (presenza di olio nella centralina del cambio automatico), come emerso in sede di procedimento d'urgenza.

Dunque anche la domanda risarcitoria per pretesi danni patrimoniali va rigettata.

Stessa sorte spetta alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per pretesi danni causati dall'attore alla vettura di cortesia: in comparsa di risposta si è fatto riferimento a danni alla carrozzeria.

Al riguardo manca del tutto la prova di quali fossero effettivamente le condizioni della vettura al momento della consegna all'attore, non essendo sufficiente quanto riferito dai testi (dipendenti della convenuta) sul fatto che le auto di cortesia sono sempre perfette e in piena efficienza: nel caso di specie non si discute se quella determinata autovettura, fornita in comodato d'uso all'attore, funzionasse o meno, ma solo se avesse o meno graffi o segni sulla carrozzeria.

Per questo motivo, non avendo certezza su quali fossero le condizioni dell'autovettura al momento della consegna, non si hanno elementi per ritenere non solo che esistessero dei danni

al momento della riconsegna e che detti danni fossero stati causati proprio dall'uso dell'auto da parte dell'attore.

Inoltre la prova testimoniale, indicata a riprova dall'attore, ha contribuito a delineare un quadro fattuale difforme da quello prospettato in comparsa per quanto riguarda l'allegata esistenza di detti graffi o danni; quindi la domanda riconvenzionale va rigettata.

Le superiori osservazioni determinano il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva, svolta dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate.

Per quanto riguarda il regime delle spese, valgono le seguenti osservazioni.

Dovendo la domanda attrice essere valutata con riferimento all'originaria formulazione e preso atto della sostanziale fondatezza delle originarie doglianze sulla non conformità del bene al contratto nonché dell'infondatezza tanto della domanda attorea di risarcimento danni quanto della spiegata domanda riconvenzionale della convenuta, appare equo compensare per 2/3 le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in dispositivo a favore del procuratore antistatario dell'attore, a carico della società convenuta per il grado di soccombenza.

Per mera completezza va rilevato che, benché il ricorso d'urgenza fosse in corso di causa, il precedente Giudice, preso atto dell'accordo fra le parti in sede d'urgenza, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese (cfr. ordinanza resa all'udienza del 29/9/09); quindi le spese, liquidate in dispositivo, non possono che riguardare questo giudizio di merito.

Dato atto che, a seguito dell'art. 9, 1° comma, D.L. 1/12, convertito con modifiche con L. 24/3/12 n° 27, sono state abolite le tariffe professionali degli avvocati, rileva il Giudice che, in attesa del decreto del Ministero della Giustizia (art. 9, 2° comma, citato decreto, come modificato dalla richiamata legge), possono continuare ad essere utilizzate le previgenti tariffe professionali degli avvocati, così come previsto dal nuovo art. 9, 3° comma, della citata legge (modificato in sede di conversione).

Stante il suddetto regime transitorio è dovuto anche il rimborso forfettario (cfr. Cass. 4002/03; Cass. 10416/03; Cass. 23053/09; Cass. 4209/10; Cass. 9192/10; Cass. 5753/11).

Per quanto invece riguarda il rapporto processuale fra la convenuta chiamante e le terze chiamate, le spese di lite vanno compensate, in quanto nessuna decisione di merito è stata assunta al riguardo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- preso atto della precisazione della domanda attrice, rigetta la domanda quanto all'accertamento della persistenza dei vizi lamentati ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ;

- compensa per metà le spese di lite e pone a carico della società convenuta, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in 1.250,00 euro, di cui 450,00 euro per diritti, 700,00 euro per onorari e 100,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
- dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva svolta dalla convenuta chiamante nei confronti delle terze chiamate;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra la convenuta chiamante e le terze chiamate.

Così deciso a Roma, il 12/7/12

il Giudice  
*Francesco Serrato*

Depositata oggi in Cancelleria

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

18 LUG 2012

Roma, il



IL CANCELLIERE CI

*Patrizia Carillo*

*P. Carillo*